

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.1: **INDUSTRIA in genere (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.XX.XX con C.A. 15 e CSC 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 con C.A. 3N e 1S

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	omissis	Dirigenti
Minimale giornaliero		€ 44,49	€ 44,49		€ 123,09
Fondo Pensioni		33,00	33,00		33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31		1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30		0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20		0,40
CUAF (*)		0,68	0,68		0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90		-
CIG straordinaria		-	-		-
MOBILITA'		-	-		-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-		-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46		0,46
TOTALE		40,07	37,85		36,15
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19		9,19
CIG straordinaria		-	-		-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19		9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.2: **INDUSTRIA in genere (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**

CSC 1.XX.XX con C.A. 1S e CSC 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 con C.A. 3N e 1S

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	omissis	Dirigenti
Minimale giornaliero		€ 44,49	€ 44,49		€ 123,09
Fondo Pensioni		33,00	33,00		33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31		1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30		0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20		0,40
CUAF (*)		0,68	0,68		0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90		-
CIG straordinaria		0,90	0,90		-
MOBILITA'		0,30	0,30		0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-		-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46		0,46
TOTALE		41,27	39,05		36,45
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19		9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30		-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49		9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.3: **INDUSTRIA in genere (aziende con più di 50 dipendenti)**

CSC 1.XX.XX e CSC 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 con C.A. 3N

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	omissis	Dirigenti
Minimale giornaliero		€ 44,49	€ 44,49		€ 123,09
Fondo Pensioni		33,00	33,00		33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31		1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30		0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20		0,40
CUAF (*)		0,68	0,68		0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20		-
CIG straordinaria		0,90	0,90		-
MOBILITA'		0,30	0,30		0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-		-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46		0,46
TOTALE		41,57	39,35		36,45
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19		9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30		-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49		9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.11: **SPEDIZIONIERI e AGENZIE DI OPERAZIONI DOGANALI**

CSC 7.04.01

Voci Contributive	Qualifiche			
	Operai	Impiegati	omissis	Dirigenti
Minimale giornaliero	€ 44,49	€ 44,49		€ 123,09
Fondo Pensioni	33,00	33,00		33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)	0,20	0,20		0,20
CUAF (*)	0,68	0,68		0,68
CIG straordinaria	-	-		-
MOBILITA'	-	-		-
Indennità economica di MALATTIA	2,44	2,44		-
Indennità economica di MATERNITA'	0,24	0,24		0,24
TOTALE	38,17	38,17		35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	9,19	9,19		9,19
CIG straordinaria	-	-		-
TOTALE a carico LAVORATORE	9,19	9,19		9,19
Esonero previsto per il settore:	1,80%			
(*) CUAF.....	2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota	<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.12: **LOGISTICA (aziende fino a 50 dipendenti)**

CSC 7.04.01

CA 3B

Voci Contributive	Qualifiche			
	Operai	Impiegati	omissis	Dirigenti
Minimale giornaliero	€ 44,49	€ 44,49		€ 123,09
Fondo Pensioni	33,00	33,00		33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)	0,20	0,20		0,20
CUAF (*)	0,68	0,68		0,68
CIG straordinaria	-	-		-
MOBILITA'	-	-		-
Indennità economica di MALATTIA	2,44	2,44		-
Indennità economica di MATERNITA'	0,24	0,24		0,24
TOTALE	38,17	38,17		35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	9,19	9,19		9,19
CIG straordinaria	-	-		-
TOTALE a carico LAVORATORE	9,19	9,19		9,19
Esonero previsto per il settore: 1,80%				
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.13: **LOGISTICA (aziende con più di 50 e fino a 200 dipendenti)**

CSC 7.04.01

CA 3B e 3X

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	omissis	Dirigenti
Minimale giornaliero		€ 44,49	€ 44,49		€ 123,09
Fondo Pensioni		33,00	33,00		33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31		1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30		0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20		0,20
CUAF (*)		0,68	0,68		0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90		-
MOBILITA'		0,30	0,30		0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44		-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24		0,24
TOTALE		39,37	39,37		36,03
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19		9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30		-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49		9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.14: **LOGISTICA (aziende con più di 200 dipendenti)**

CSC 7.04.01

CA 3B e 3X ovvero 3B, 3X e 3J

Voci Contributive	Qualifiche			
	Operai	Impiegati	omissis	Dirigenti
Minimale giornaliero	€ 44,49	€ 44,49		€ 123,09
Fondo Pensioni	33,00	33,00		33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)	0,20	0,20		0,20
CUAF (*)	0,68	0,68		0,68
CIG straordinaria	0,90	0,90		-
MOBILITA'	0,30	0,30		0,30
Indennità economica di MALATTIA	2,44	2,44		-
Indennità economica di MATERNITA'	0,24	0,24		0,24
TOTALE	39,37	39,37		36,03
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	9,19	9,19		9,19
CIG straordinaria	0,30	0,30		-
TOTALE a carico LAVORATORE	9,49	9,49		9,19
Esonero previsto per il settore: 1,80%				
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				